

CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

Oggi 25/06/2020 con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge.

TRA

Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Ba/Bat con sede legale in Via Gaetano Devitofrancesco 4/A, a Bari(Ba), CF 80014130720, cod. univoco UFHSPQ qui denominato il Committente,

e

D. S. C. con sede legale in alla Via, iscritta al registro delle imprese n. partita IVA innanzi denominato l'appaltatore,

premessso

che la parte appaltatrice opera nel settore delle pulizie e sanificazione;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di pulizia ordinaria da espletarsi presso la sede ubicata in Bari alla Via G.Devitofrancesco 4/A-Bari(Ba) .

ART. 2 – SERVIZI RICHIESTE LORO FREQUENZE

Operazioni svolte : (1 passaggio settimanale, ore singolo passaggio : 2h)

- Vuotatura cestini di tutti gli uffici e zone pertinenti ed eventuale ricambio del sacchetto in polietilene;
- Igienizzazione degli arredi con l'impiego di prodotti registrati come presidio medico chirurgico;
- Lavaggio e igienizzazione della pavimentazione con prodotti registrati come presidio medico chirurgico;
- Pulizia, igienizzazione e relativa deodorazione dei servizi igienici compresa la fornitura di carta igienica e sapone;
- Detersione delle superficie vetrose di tutta la struttura

ART. 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- a) L'Appaltatore si obbliga ed eseguire i servizi di pulizia con le modalità e nelle frequenze indicate nell'art. 2 utilizzando i materiali indicati dal committente. Si conviene peraltro che la pulizia dovrà essere eseguita nel modo più completo anche per quanto non specificatamente indicato. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate con la massima diligenza, nei modi ed in orari tali da evitare intralcio alle attività della committente. Il Committente si riserva di effettuare periodici controlli ed analisi sull'operato dell'impresa appaltatrice.
- b) Il personale per l'esecuzione del servizio sarà scelto dall'appaltatore e dallo stesso organizzato e coordinato sia sotto il profilo della composizione numerica delle unità lavorative, che della direzione ed organizzazione dei lavori. L'appaltatore individuerà una o più figure con compiti di gestione e coordinamento che dovranno essere reperibili per tutta la durata dei locali e nelle ore in cui vengono svolte le attività lavorative oggetto del servizio. Il personale dipendente sarà assicurato ai termini di legge e percepirà salario

adeguato con riferimento ai contratti di categoria. L'impresa appaltatrice si impegna a fornire, prima della firma del contratto, un elenco contenente le generalità complete del proprio personale destinato a svolgere il servizio nei locali della società committente. L'Appaltatore, impegnandosi al rispetto delle norme impartite dalla Società Committente in materia di sicurezza degli impianti e di accesso nelle sedi, farà dotare il proprio personale, incaricato nel servizio di un vestiario uniforme e di cartellino di riconoscimento.

- c) Le prestazioni lavorative saranno eseguite dall'appaltatrice nelle giornate e nelle fasce orarie congiuntamente definite con il Committente. Le parti potranno concordare in qualsiasi momento della durata contrattuale un aumento o una diminuzione o un cambio dei tempi di intervento, dei giorni d'intervento o delle ore settimanali e mensili d'intervento. Ove venga richiesta all'impresa appaltatrice l'esecuzione di prestazioni lavorative in eccedenza rispetto a quelle qui concordate le stesse verranno addebitate al Committente al normale costo pro quota oraria indicato all'articolo 5. L'Appaltatore dovrà presentare il piano di sicurezza del lavoro in ottemperanza al D.lgs. 81/08. L'appaltatore dovrà nominare un responsabile della sicurezza del lavoro, responsabile dell'osservanza delle prestazioni di cui al precedente per i lavori in oggetto e comunicarne il nominativo per iscritto al Committente.

ART. 4 – ATTREZZATURE

Saranno a cura dell'appaltatore le attrezzature ed i materiali di consumo per pulizie.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad utilizzare attrezzature e macchinari in regola con le norme di sicurezza ed antinfortunistiche a Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

Tutti i prodotti dovranno essere dichiarati ecologici in una percentuale non inferiore al 98% (novantotto per cento).

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Per l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria, il corrispettivo mensile sarà di € 100,00 (cento/00) fatturato in regime di reverse charge e sarà corrisposto mensilmente previa presentazione di regolare fattura elettronica e durc aggiornato.

Il pagamento, conseguente, alla presentazione della fattura e della documentazione suddetta, verrà effettuato entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di inosservanza relativa a quanto concordato sulle scadenze dei pagamenti, avrà effetto quanto stabilito dal Dgls 192/12.

L'Appaltatrice dichiara di essere consapevole della quantità e qualità dei servizi affidati e che nel corrispettivo convenuto sono incluse tutte le spese e gli oneri derivanti dall'osservanza di tutti gli obiettivi contrattuali e di legge e che, pertanto, il corrispettivo pattuito è pienamente soddisfacente per svolgimento del servizio a regola d'arte.

Ove venga richiesta all'impresa appaltatrice l'esecuzione di prestazioni lavorative in eccedenza rispetto a quelle qui concordate le stesse verranno addebitate al Committente al normale costo pro quota oraria pari a € 17,00 (DICIASSETTE/00).

ART. 6 – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore si impegna a porre in patti tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore assume altresì a proprio carico ogni responsabilità per danni e persone e/o cose che dovessero derivare in conseguenza del servizio affidato ed ai dipendenti propri, della Committente, nonché a terzi, sollevando la Committente da qualsiasi pretesa molesta che al riguardo le venisse mossa. L'Appaltatore in caso di propria responsabilità, dovrà provvedere tempestivamente alla ripartizione di tutti gli eventuali danni od al risarcimento degli stessi. In difetto la Committente agirà con le più ampie forme consentite dalla legge, compreso il diritto di ritenzione del corrispettivo spettante all'impresa per le prestazioni svolte.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

La data di decorrenza del contratto è stabilita dal 01/09/2020. al 31/08/2022.

Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato, inoltre è fatta salva la possibilità delle parti contraenti di comunicare la disdetta del predetto contratto prima della scadenza con apposita comunicazione da inviarsi almeno 60 giorni prima a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E PENALE

Alla parte appaltatrice è fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente contratto.

ART. 9 – FORMA MAGGIORE

Entrambe le parti non saranno responsabili per l'inadempimento delle proprie obbligazioni, qualora questo sia dovuto ad eventi (che siano estranei al controllo delle parti stesse), includendo a titolo esemplificativo, inondazioni, cataclismi, scioperi, (nazionali ed aziendali) e qualsiasi altra causa che la parte non abbia la possibilità di prevenire usando la normale diligenza.

Verificatasi una causa forma maggiore, la parte è tenuta a darne tempestiva notizia all'altra mediante raccomandata.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Committente a norma dell'art. 1456 Cod. Civ. potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, in caso di non osservanza da parte dell'impresa Appaltatrice di tutti gli obblighi previsti nel contratto.

ART. 11 – FORO DI COMPETENZA

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, competente a giudicare sarà il Tribunale di Bari.

ART. 12 – RISERVATEZZA

Il presente contratto e tutti gli accordi, nonché tutti i documenti, e dati le informazioni comunicate fra i contraenti, dovranno ritenersi strettamente riservati e non potranno essere resi noti a terzi né durante la vigilanza del presente contratto, né dopo la sua eventuale risoluzione o cessazione.

ART. 13 – D. LGS. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d. lgs. e sue successive integrazioni e mobilitazioni, le parti si autorizzano reciprocamente a trattare i dati che le riguardano e quelli relativi al presente accordo e a comunicarli agli Enti Istituzionali. Acconsentono altresì, che tutti i dati di cui sopra, riportati nel presente contratto, siano acquisiti nell'archivio, anche storico di ognuna.

Il Committente
La Presidente
Domenica De Tommaso



l'Appaltatore

